



CITTÀ DI CAPRI

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. __217__

Prot. __20144__

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- si rende necessario emanare norme concernenti la decorosa sistemazione di aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono, con presenza di ristagni d'acqua, animali morti e materiale putrescente;
- La mancata potatura di alberi ed arbusti prospicienti e strade crea pericolo per l'incolumità pubblica,

PRESO ATTO CHE:

- Tali aree, specie in particolari periodi dell'anno, costituiscono habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;
- La proliferazione, su questi spazi, di roditori, insetti, ratti ed altri infestanti, favoriti dallo sviluppo, al loro interno, di una folta vegetazione spontanea, costituisce motivo di grave nocimento per la situazione igienico – sanitaria del paese;
- Lo stato di abbandono delle sopra citate superfici causa degrado e pregiudizio per il decoro urbano del paese anche tenuto conto della vocazione turistica del Comune di Capri;

ATTESO che tali situazioni costituiscono motivo di potenziale pericolo per l'igiene e la sanità pubblica nell'intero territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di tutelare l'incolumità pubblica ed il decoro urbano;

CONSIDERATO che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare idonei strumenti amministrativi che consentano di poter assicurare ai cittadini ed ai visitatori della città, contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici e/o aperti al pubblico di decoro e piacevolezza sia per questioni igienico – sanitarie che per i profili estetici che gli stessi vantano;

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre regolamentare dettagliatamente i fatti in argomento, tramite la previsione di precise norme e comportamenti a cui i proprietari delle aree dovranno attenersi scrupolosamente;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali e successive modifiche;

ORDINA

- 1) ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
 - a) alla ordinaria ed accurata pulizia delle erbacce e degli eventuali rifiuti presenti;

- b) allo sfalcio costante dell'erba alta e della vegetazione in genere (in modo che il manto erboso non superi 30 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi ivi insistenti;
 - c) alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino sulla pubblica via ed abbiano, in ogni caso, un impatto estetico compatibile con il normale decoro urbano;
 - d) alla potatura delle siepi di confine la cui altezza non dovrà superare mt. 1,50 dal piano di calpestio della strada, in modo da non impedire la vista ai passanti;
 - e) ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente;
 - f) a sgomberare i materiali allo stato di abbandono e/o rifiuti di qualsiasi tipo;
 - g) alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ed altre lordure;
 - h) ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o di disinfestazione al fine di combattere la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti;
 - i) alla copertura, protezione e/o al regolare smaltimento di materiali sfusi e/o polverulenti;
 - j) a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
 - k) a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo.
- 2) l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 ad €500,00.
- 3) Le violazioni alla presente ordinanza comportano, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, da parte dei responsabili, al ripristino dello stato dei luoghi con le modalità di cui al punto 1, entro 10 giorni dalla contestazione dell'illecito. Decorso infruttuosamente tale termine, sarà dato corso all'esecuzione dei lavori direttamente da parte del Comune ed al recupero delle somme dallo stesso anticipate in danno dei soggetti obbligati.
- 4) È abrogata l'ordinanza n. 162 del 25.6.1984.
- 5) Contro la presente Ordinanza é ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR della Campania ed anche entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DA MANDATO

al Comando di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Capri, 6 dicembre 2012

IL SINDACO
Ciro Lembo